



COMUNE DI GROSSETO

**SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, RISORSE FINANZIARIE E
TECOLOGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI**

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO ANNO 2012

indetto ai sensi dell'art. 12 della L.R.20.12.1996 n. 96 e s. m. per l'aggiornamento della graduatoria generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Grosseto, fatte salve le riserve di alloggi previste dalla Legge e dalle vigenti disposizioni dell'Amministrazione (art. 9 L.R.96/96)

IL DIRIGENTE

In attuazione della Determinazione Dirigenziale n° 1134 del 26.09.2012, esecutiva,

RENDE NOTO

che, dalla data odierna e secondo le scadenze sotto menzionate, è indetto il concorso pubblico per l'integrazione della graduatoria generale, di cui al bando pubblicato in data 20.10.2010, dei partecipanti al presente bando.

Al presente concorso possono partecipare sia i nuovi aspiranti alla assegnazione sia coloro i quali, già collocati in detta graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

ART. 1

Requisiti per l'ammissione al concorso

A) A norma della Tabella A allegata alla L.R. N 96/96 e successive modifiche può partecipare al presente concorso:

- a) chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'U.E. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- b) chi abbia residenza anagrafica o presti attività lavorativa nel Comune di Grosseto o chi ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando. Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero il quale potrà concorrere solo nel Comune di Grosseto.

Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

- c) chi non risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiori a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;
- d) chi non risulti titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica) del Comune di Grosseto.

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	VANI CATASTALI
1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6 e oltre	7

N.B Nel caso di quote di proprietà il relativo valore catastale è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto della metà.

- e) chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- f) chi fruisce di un reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso (€ 15.320,00 come da delibera G.R. n° 669 del 01.08.2011)) e da computarsi con le modalità di cui all'art.21 della L.5 agosto 1978 n. 457, così come sostituito dall'art.2 comma 14, del D.L.23 gennaio 1982 n.9, determinando le seguenti detrazioni :

€ 1.549,37 per ogni figlio a carico;

€ 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico;

€ 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli.

N.B. Si intende a carico anche il figlio che nell'anno 2011 ha percepito un reddito imponibile non superiore a **€ 2.840,51.**

Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi.

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di € 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

- g) chi non abbia ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;
- h) chi non occupi un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) Agli effetti del presente bando per nucleo familiare si intende:

1. la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;
2. hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.
La disposizione di cui alla presente lettera B) punto 1, non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

C) I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36 della L.R. n. 96/96 per il requisito relativo al reddito.

ART. 2

Autocertificazione dei requisiti

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1.lettera A) del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art.5 lettera A), ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 D.P.R. 455/2000, con esclusione delle condizioni di cui al predetto art. 5 lettera B).

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.R. n° 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Per i casi non previsti dal suddetto comma 2, si rimanda ai commi 3 e 4 del suddetto art. 3 D.P.R. 445/2000.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sarà applicato il disposto dell'art. 33 della L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare sono comprovati mediante autodichiarazioni e/o dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 455/2000, da rendersi sottoscrivendo il modello di domanda appositamente predisposto dal Comune di Grosseto, i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive ed oggettive :

- a) - cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
- cittadinanza di altro stato e titolarità di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, o di permesso biennale di soggiorno e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- b) - residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando;
- c) - composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lettere c), e), g),h) dell'art.1 lettera A) del presente bando;
- d) - reddito imponibile di tutti i componenti il nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili e al lordo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione e per oneri di famiglia, come da ultima dichiarazione fiscale (anno 2012 redditi 2011);

- e) - anzianità di formazione della famiglia non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando (giovani coppie);
- f) - incidenza del canone di locazione, riferito all'anno di produzione del reddito, come da contratto di locazione debitamente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, di almeno il 30% sul reddito convenzionale familiare, determinato ai sensi della lettera. f) della Tabella A della L.R. 96/96;
- g) - condizione di pendolarità e distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza solo nel caso sia superiore ad un'ora di percorrenza (con mezzi pubblici di trasporto). Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda solo nel caso di bando di concorso indetto dal Comune nel quale il richiedente lavora;
- h) – coabitazione, da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità;
- i) – abitazione in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di:
 - ⊗ provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo casi di concorrenti che risultano da sentenza occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore;
 - ⊗ provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale, così come disciplinato dalle legge qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 4. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'art. 11 della legge 431/98, deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;
 - ⊗ provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
 - ⊗ verbale di conciliazione giudiziaria;
 - ⊗ ordinanza di sgombero;
 - ⊗ provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisce di alloggio di servizio;
- l) - avvenuta notifica del preavviso di sfratto a norma dell'art.608 c.p.c., ovvero notificata dalla competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio. Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui all'art. 10, comma 4, della L.R. 96/96.
 La condizione del richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti i) e l) non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione, di cui al successivo art. 3, punto 3;
- m) - abitazione in alloggio procurato a titolo precario dall'Amministrazione Comunale;
- n) - essere cittadino italiano emigrato all'estero e voler rientrare in Italia unitamente al suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- o) - essere cittadino italiano profugo, ai sensi della L. 26 .12.1981,n.763.

ART. 3

Documentazione obbligatoria

- 1) Certificato da parte dell'autorità competente attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

- 2) Certificato da parte dell'autorità competente (A.S.L.) attestante l'invalidità ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.30.3.1971, n.118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità ai sensi del D. Lgs. 23.11.1988, n.509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65°anno di età;
- 3)Attestato della competente autorità (A.S.L.) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della Tabella A della L.R.96/96, si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;
- 4) Certificato della A.S.L. competente attestante la qualità di disabile grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare, in caso di esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo;
- 5) Certificato della A.S.L. contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico - sanitario. Agli effetti della L.R.96/96 per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 e servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975 sotto il profilo igienico sanitario;
- 6) Certificato della A.S.L. competente attestante l'antigienicità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);
- 7) Certificato della A.S.L. competente attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo w.c. e lavabo).

La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 3, 4 del presente articolo e al punto m) dell'art. 2 dovrà esistere da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla Tabella B della L.R. 96/96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti derivate da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicate ai punti 3 e 4 del presente articolo e al punto m) dell'art. 2.

Ai fini della determinazione del punteggio la condizione di disagio abitativo di cui al precedente punto 5 del presente articolo non è cumulabile con la condizione di coabitazione prevista al punto h) dell'art. 2.

La condizione di cui al punto 6 del presente articolo non è cumulabile con la condizione di cui al punto 7.

ART. 4

Formazione e pubblicazione della graduatoria - Ricorsi

A - Istruttoria delle domande.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede, altresì, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art.9 commi 1 e 2 della L.R. 96/96.

Il Comune qualora riscontri che il reddito di cui alla lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondamentalmente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

B- Formazione della graduatoria generale e speciale.

1. Graduatoria generale.

Il Comune entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Funzionario Responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Il Comune attiva forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima anche attraverso la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il Responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'art.8 della L.R. 96/96, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2. Graduatoria speciale e riserve.

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tabella B della L.R. 96/96 ai punti a-2 e a-3, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocate d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati di superficie non superiore a 45 mq..

A favore di tali categorie è riservata una aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

3. Validità della graduatoria.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a nuovo bando di concorso .

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra l'ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt.19 e 22 della L.R.96/96.

ART. 5

Punteggi di selezione delle domande.

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punti sono le seguenti:

a) condizioni soggettive:

- a-1. reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui alla lettera f) della Tabella A della L.R. 96/96:
- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona (€ 4.596,02): **punti 2**;
 - non superiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S. per persona (6.246,89): **punti 1**.
- a-2. richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a-4, del presente articolo: **punti 1**.
- a-3. famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto: **punti 1**;
- nel caso di uno o più figli a carico punti 2.**
- Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. **Il requisito dei 35 anni di età è elevato a 40 anni nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al punto b3, primo capoverso (rilascio alloggio)**;
- a-4. presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età dalla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato della autorità competente;
- superiore a 2/3: **punti 1**;
 - pari al 100%: **punti 2**;
- nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque punti 2;
- a-4bis. presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art.2 comma 2°, della legge 30 marzo 1971, n.118, o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509: **punti 2**;
- a-5. nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: **punti 1**;
- a-6. canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett.f) della Tabella A della L.R.96/96: **punti 1**;
- a-7. richiedente in condizioni di pendolarità: **punti 1** (distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto).

Il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;

- a-8. richiedente il cui nucleo familiare sia composto da 5 persone e oltre: **punti 1**;
- a-9. nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: **punti 3**.

b) condizioni oggettive:

- b-1. situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:
- b-1.1. abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: **punti 5** (si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);
- b-1.2. appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente disabile grave non deambulante: **punti 1**;
- b-1.3. Abitazione in alloggio procurato a titolo precario dall'Amministrazione Comunale: **punti 3**.

Le condizioni di cui ai punti b – 1.1. e b – 1.2. devono risultare dalla certificazione di cui al precedente art. 3.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2 e b-1.3, non sono tra loro cumulabili;

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2 e b-1.3. derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b-1.4. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2.**

b-2. situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utile: **punti 1;**
- oltre due persone a vano utile: **punti 2;**
- oltre tre persone a vano utile: **punti 3.**

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulti inferiore a mq.14, e i servizi così come definiti dal D.M.5 Luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4 e b-2 non sono tra loro cumulabili;

b-3. richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore;
- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale, così come disciplinato dalle legge qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 4. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'art. 11 della legge 431/98, deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;
- provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio; **punti 4**

Qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 4° comma dell'art.10 della L.R.96/96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art.608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o di rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente saranno attribuiti ulteriormente: **punti 1.**

I punteggi di cui al presente punto b-3 sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio sub b-3 non sono cumulabili con la condizione sub. b.1.1.;

b-4.1. antigienicità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia

posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell'A.S.L.: **punti 2**;

b-4.2. antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'A.S.L.: **punti 1**.

La condizione di punteggio di cui al punto b-4.1. non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.

b-bis storicità della presenza in graduatoria :

b- bis 1. richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni:

⌚ per ogni anno di presenza in graduatoria: **punti 0,25**

ART. 6

Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 della L.R. 96/96.

ART. 7

Assegnazione degli alloggi

Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt.13, 14 e 15 della L.R.96/96.

ART. 8

Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'aria europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

I concorrenti che hanno partecipato al bando 2010 saranno inseriti nella nuova graduatoria con il punteggio già attribuito, salvo produzione di nuova domanda.

ART. 9

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione del presente bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n° 624, così come modificato dal D.M. 20.08.1992, e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Grosseto.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande potranno essere presentate direttamente al Servizio Servizi Sociali – U.O. Politiche Abitative, Via Damiano Chiesa 4, Il piano, entro il termine di cui al precedente art. 8, nei giorni di martedì – mercoledì – giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00, o essere spedite, unitamente alla fotocopia del documento di identità del richiedente, a mezzo raccomandata A.R., riportante nome, cognome e indirizzo del mittente. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Il bando di concorso, insieme agli allegati, può essere scaricato al seguente indirizzo internet :

www.comune.grosseto.it o ritirato sia presso il Servizio Servizi Sociali – U.O. Politiche Abitative,

Via Damiano Chiesa 4, II piano, negli orari sopra indicati che presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico – Corso Carducci1/A – 3 durante l'orario di apertura.

ART. 10
Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché dell'art. 33 della L.R. n° 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 11
Norma finale

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Grosseto 10.10.2012

Il Dirigente del Servizio
(Dr. Giulio Balocchi)